

dopo aver superato questo momento, vogliamo che le leggi applicate in Italia siano in linea con la Costituzione.

Onorevole Kessler, quando si fa riferimento alla circostanza che il nostro paese dovrebbe o potrebbe, in virtù di un mandato di arresto europeo, applicare leggi vigenti nel paese che lo ha emesso e che dovrebbero essere vincolanti per il nostro paese, questo è il punto di grande disaccordo, in quanto da parte di chi sostiene questa tesi si perpetra una volontà di stracciare la Costituzione in tutti i suoi elementi fondamentali.

Se è vero, com'è vero, che in questo paese non è possibile che qualcuno possa essere arrestato se non dopo il superamento effettivo della presunzione di non colpevolezza, non ci può essere un mandato di arresto europeo o mondiale che possa consentire il superamento della nostra Costituzione. O ci mettiamo in testa che, quando diamo corso alle normative europee nel nostro Stato, lo facciamo prima di tutto ritenendo che la Costituzione continui ad essere la nostra legge fondamentale, a meno che qualcuno pensi diversamente, oppure non andiamo da nessuna parte.

Con riferimento al problema specifico, credo che esso sia proprio il fulcro di ogni questione. Come si fa a sostenere che un cittadino italiano possa essere arrestato in una situazione che non presenti le caratteristiche richieste dal nostro ordinamento affinché si possa limitare la libertà personale?

È a tutti noto come le nostre leggi si siano più volte atteggiare nel tentativo di diminuire, per quanto possibile, i presupposti per l'applicazione di limitazioni alla libertà personale. Abbiamo raggiunto con fatica e con l'aiuto della Corte costituzionale il punto di equilibrio per cui la gravità degli indizi e le esigenze cautelari costituiscono la condizione senza la quale non è possibile procedere alle limitazioni della libertà personale. Non è possibile che questa regola, che è sostanzialmente costituzionale, pure essendo contenuta nel codice di procedura penale, possa essere

derogata. Quindi, onorevoli colleghi, credo che questo emendamento meriti di essere approvato.

PRESIDENTE. Saluto il Presidente del Congresso del Perù Antero Flores Aràoz Esparza (*Applausi*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, devo dire alla collega Lussana ed al collega Taormina che la proposta emendativa in esame non ha alcun senso giuridico. Il richiamo agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale è sbagliato. L'articolo 273 non ha alcuna possibilità di essere richiamato quando si tratti di misure cautelari: lo esclude espressamente l'articolo 714 del codice di procedura penale in assenza di convenzioni, figuriamoci in questo caso in cui la convenzione c'è. L'articolo 274 che tratta delle esigenze cautelari è assolutamente inapplicabile qualora la richiesta si fondi su una sentenza.

È evidente che l'emendamento vuole soltanto costruire un blocco ostruzionistico verso il provvedimento in esame in una chiave di politica assolutamente antieuropeista della Lega che, però, si sta incrociando con altri dissensi in quest'aula. Non riesco davvero più a capire chi voglia questo provvedimento.

Noi vogliamo certamente un'Europa della libera circolazione e vogliamo altrettanto certamente un'Europa dove le garanzie individuali e le garanzie di sicurezza siano coniugate in maniera felice. Mi sembra, invece, che chi è intervenuto prima di me dai banchi della maggioranza non solo non voglia l'Europa, ma immagini un'Europa assai diversa da quella che pensiamo noi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Credo che lezioni di europeismo ognuno, se crede, può impartirle a se stesso ed ai propri compagni

di strada in ordine al sentimento con il quale si valutano le relazioni che dal punto di vista dei rapporti, specialmente quelli di carattere penale e processuale, devono essere applicati nel nostro paese con riferimento alle nostre posizioni internazionali.

Il Governo ha assunto provvedimenti ed atteggiamenti di un certo tipo a livello politico ed a livello di Costituzione europea. Noi siamo in Parlamento ed abbiamo il diritto-dovere in qualità di parlamentari di valutare se ciò che è stato applicato dal Governo sia vincolante per noi in Parlamento. Rivendico tale diritto proprio facendo mie le considerazioni svolte poco fa dal collega Taormina e dalla collega Lussana.

Si tratta dell'applicabilità in termini non di reciprocità, ma di sovranità della norma penale processuale italiana a condizioni e rapporti che non abbiano la stessa analogia costituzionale e sostanziale sul piano delle garanzie. Non vedo un motivo al mondo, nel nome dei principi europei, che questo problema non venga affrontato nella libertà della coscienza di ogni parlamentare (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*). Credo sia un nostro diritto ed è un diritto che riguarda i cittadini di cui siamo rappresentanti — non si tratta di un'astratta visione di un'Europa retorica, ma di un'Europa reale dove ciascuno ha i propri ruoli e le proprie leggi — che possano essere considerate valide le legge altrui solo se corrispondenti alle norme che regolano, nella visione costituzionale del giusto processo e della libertà personale del cittadino, i rapporti che in Italia, perlomeno sulla carta processuale penale, sono indicati.

Mi dispiace di aver sentito dire cose che dovrebbero contraddire nel nome di una visione paneuropea il superamento di valori, rapporti, aspirazioni e lotte che si sono verificati nel nostro paese perché vi sia un giusto processo, perché vi sia la presunzione di non colpevolezza, perché la libertà personale venga limitata solo con provvedimenti motivati secondo ciò che la procedura penale italiana prevede.

Per questo motivo, l'emendamento presentato dalla collega Lussana, così come le argomentazioni prospettate dal collega Taormina mi trovano pienamente consenziente. Pertanto, voterò a favore di questo emendamento (*Applausi di deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Parolo. Ne ha facoltà.

UGO PAROLO. Vorrei ricordare all'onorevole Kessler che la Lega Nord ha sempre mantenuto un comportamento coerente e deciso, sia a livello parlamentare, sia con riferimento al ministro della giustizia. Il ministro Castelli è sempre stato favorevole al mandato d'arresto europeo, al pari della Lega Nord. Questo, però, se il mandato d'arresto europeo si fosse limitato ad essere uno strumento per combattere il terrorismo internazionale. Nel momento in cui il mandato d'arresto è divenuto uno strumento per limitare la libertà personale, uno strumento di pericolo e di intrusione nei confronti della libertà personale dei cittadini, il ministro Castelli lo ha combattuto, così come lo ha combattuto in Parlamento il gruppo della Lega Nord.

Ovviamente, questo orientamento contrario del ministro è stato possibile sino a quando la « palla » non è passata al Consiglio dei ministri europei, cioè sino a quando la trattativa non è giunta presso un tavolo superiore. Da quel momento, il ministro Castelli non ha più potuto opporsi e la questione è diventata di competenza del Consiglio dei ministri europei, e direttamente del Presidente del Consiglio Berlusconi. Dunque, sino a quando è stato possibile, il nostro comportamento è sempre stato coerente. Ribadisco che noi non siamo mai stati contrari ad un trattato che avesse avuto veramente lo scopo di combattere il terrorismo internazionale, così come non siamo contrari *a priori* all'Europa (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	382
<i>Votanti</i>	375
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	188
<i>Hanno votato sì</i>	55
<i>Hanno votato no</i> ..	320).

Prendo atto che l'onorevole Bellillo ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, voglio subito chiarire che non ho alcuna intenzione di dare lezioni di europeismo ad una persona alla quale voglio molto bene, l'onorevole Biondi, che rispetto tantissimo. Tuttavia il presidente Biondi mi deve consentire una pacata ed educata interlocuzione. Quello che noi da tempo affermiamo — che a nostro avviso corrisponde alla realtà dei fatti — è che da parte nostra, con la proposta (soprattutto quella originaria, presentata da noi) di recepire il mandato d'arresto europeo, non vi era alcun intendimento di violare i principi costituzionali del nostro paese. La discussione, così com'è stata impostata da parte di alcuni esponenti della maggioranza e da parte della Lega Nord, credo sconti un difetto grave proprio sul piano della logica giuridica.

Noi stiamo parlando del superamento dell'extradizione. Lei, presidente Biondi, che è un avvocato autorevolissimo, oltre che essere il politico che tutti quanti noi conosciamo, sa benissimo che, quando gli

Stati Uniti chiedono l'extradizione all'Italia, il giudice italiano, sulla base della disciplina positiva vigente in materia di estradizione, non può dire se gli indizi sono sufficienti o più o meno gravi. Questo infatti ce lo impedisce la giurisprudenza costante della suprema Corte di Cassazione *(Commenti del deputato Taormina)*. Avvocato Taormina, le farò avere i precedenti *(Commenti del deputato Taormina)*... Io sto cercando di parlare pacatamente, cerchi di farlo anche lei, senza dare prima lezioni e poi contraddire quelle lezioni! Comunque, metterò a sua disposizione la giurisprudenza.

Torno ora alla pacatezza e al rispetto verso il presidente Biondi.

La questione è la seguente: quando vi è un procedimento di estradizione, si applicano certi principi. Nell'ambito europeo (non mi sto riferendo all'Afghanistan che ci chiede l'extradizione e rispetto alla quale non andiamo a verificare se esistono sufficienti indizi di colpevolezza), superiamo il vaglio ministeriale, vale a dire quello politico, e facciamo un passo in avanti rispetto alla Comunità europea.

Stiamo parlando di ordinamenti giuridici quali quelli inglese, francese o spagnolo e quando i colleghi della Lega evocano la Turchia, si può rilevare che, per essere ammessi all'Europa, come è stato per tanti altri paesi (la Lettonia e la Lituania), vi è una lunga procedura, una lunga attesa, giacché l'Europa pone condizioni precise di adeguamento di tali ordinamenti ai principi, posso dirlo, della vecchia Europa.

Questa è la realtà e di ciò dovremo discutere. Questa è una delle ragioni per cui, senza battere ciglio, cercheremo di respingere l'emendamento Lussana 1.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, credo che la strumentalità delle argomentazioni debba avere un limite. Stiamo discutendo di un dato elementare, cioè

dell'applicazione dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione. Mi chiedo come sia possibile da parte di qualcuno di noi mettere in dubbio l'osservanza di tale norma. È vero che nel caso di specie vi è un riferimento esclusivo alla motivazione dei provvedimenti, ma, con riferimento al mandato di arresto europeo, si tratta di una motivazione che deve dare conto delle ragioni sostanziali in virtù delle quali il provvedimento è adottato.

Vorrei rappresentare due considerazioni: in primo luogo, dovremmo tenere presente che grande parte della normativa in esame riguarda l'esecuzione di sentenze di condanna passate in giudicato, rispetto alle quali è giusto, ad esempio, evocare ciò che è stato evocato; mi riferisco, in particolare, come ricordava l'onorevole Biondi poc'anzi, all'osservanza delle norme sul giusto processo, a tutto ciò che appartiene al tessuto costituzionale della nostra Carta fondamentale. Si tratta dunque di un settore nel quale possiamo esercitare un controllo più approfondito per capire come si è svolto il processo e se sono state osservate le regole dei patti internazionali che disciplinano la nostra materia. Ma quando, onorevoli colleghi e signor Presidente, non si discute di una sentenza passata in giudicato, ma delle ordinanze di custodia cautelare (così le chiamiamo nel nostro ordinamento), quando cioè siamo nel corso delle indagini preliminari e quindi all'inizio di un procedimento, tutti questi sistemi di controllo non possono giocare alcun ruolo, per l'elementare ragione che si tratta dell'incipit dei procedimenti e, quindi, si tratta di qualcosa che non ha alcuna possibilità di essere conformata ai principi costituzionali, ad esempio, a quelli del giusto processo che sono stati evocati.

Dico ciò perché, in buona sostanza, l'unico argomento, l'unica valutazione che può essere svolta quando si discute della libertà personale di un cittadino all'inizio di un procedimento penale, è proprio quella relativa agli elementi indiziari.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI (*ore 11,30*)

CARLO TAORMINA. Si sta, in questa sede, abbassando la soglia degli elementi indiziari, utile e necessari per arrestare una persona. Ciò non solo non è proprio della Casa delle libertà, ma non si può nemmeno pretendere di fronte al dettato costituzionale. Credo che questo sia un argomento di fondo con il quale bisogna confrontarsi.

Chi richiede che tale normativa abbassi, per così dire, le sue difese, contrariamente a ciò che si ritiene, vale a dire chi in questo momento cerca, attraverso le varie argomentazioni che vengono rappresentate, di non essere linea con l'Europa e con i suoi principi, chi sostiene tutto ciò è della posizione contraria.

Vogliamo un'Europa in cui vi sia un contrasto serio e fermo della criminalità, ma vogliamo ciò nell'osservanza non delle regole degli altri, ma di quelle nostre che, fino a quando esistono, se non sono compatibili con quelle degli altri, si devono adeguare alle esigenze richiamate dalla Costituzione. Quindi, ritengo si tratti di un emendamento che non deve essere strumentalizzato, in quanto volto a segnalare una grave caduta sul piano culturale delle argomentazioni contrarie.

Rispondo al collega Kessler, che ricordava la giurisprudenza in suo possesso. Io la sua giurisprudenza la attendo e la leggerò con attenzione. Prima di ciò leggo con la stessa attenzione le norme del codice di procedura penale il cui articolo 705 stabilisce che la condizione in virtù della quale può essere attivata la procedura di estradizione nel nostro paese è che vi sia la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza.

GIOVANNI KESSLER. Se non c'è trattato!

CARLO TAORMINA. I gravi indizi di colpevolezza costituiscono il percorso che abbiamo svolto per adeguare, con fatica, il nostro sistema processuale alla Costituzione. Chi ignora questi dati, tirando fuori

giurisprudenze personali, certamente non aiuta il percorso di una società civile (*Applausi di deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Dico subito all'onorevole Taormina che l'articolo 705 del codice di procedura penale si applica quando non ci sono convenzioni e mi pare che, in questo momento, si stia parlando di una convenzione!

Il suddetto articolo prevede che sono necessari gravi indizi di colpevolezza quando mancano convenzioni. Sin dal 1957, con la Convenzione di estradizione di Parigi, in Europa i gravi indizi di colpevolezza non sono un requisito ai fini estradizionali.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI (*ore 11,35*)

GIANNICOLA SINISI. Quindi, quando affermo che bisogna manifestare con chiarezza il sentimento antieuropeo — e mi rivolgo all'onorevole Biondi —, dico proprio questo. Chi, attraverso questo emendamento, vuole riportare l'Europa alle condizioni esistenti prima del 1957 evidentemente vuole un'Europa che non è quella della Costituzione europea, che non è quella della comunione tra gli Stati, che non è quella del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, come previsto nel preambolo della decisione quadro della quale stiamo discutendo.

La motivazione non è più un requisito dal 1957. L'articolo 12 della Convenzione europea di Parigi stabilisce che è sufficiente una semplice esposizione dei fatti. Poi, ci sono paesi, come quelli anglosassoni, che non conoscono la motivazione; ad esempio, l'Inghilterra conosce il verdetto, che è una decisione priva di motivazione. Sulla base di questo emendamento non potremo mai garantire coepe-

razione giudiziaria al Regno Unito; questa è la non Europa di cui parlo, questa è la volontà di non costruire l'Europa, in quanto questi principi valgono in Europa da 48 anni e con questo emendamento si vuole tornare all'Europa del dopoguerra!

A ciò siamo naturalmente contrari; dunque esprimeremo un voto contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	379
Votanti	374
Astenuti	5
Maggioranza	188
Hanno votato sì	36
Hanno votato no ..	338).

Prendo atto che gli onorevoli D'Agrò e Mondello non sono riusciti ad esprimere il proprio voto e che avrebbero voluto esprimerne uno contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, colleghi, ritengo sia giusto avere idee diverse, in quanto ciò aiuta anche la discussione. Tuttavia, credo non sia giusto modificare la realtà a proprio uso e consumo. Da questo atteggiamento non nasce discussione, non nasce confronto, non è ciò che dovremmo fare in Parlamento; si fa solo retorica e bassa propaganda.

Onorevole Taormina, si può modificare la realtà leggendo soltanto un pezzettino di una norma e dimenticandosi delle due parole che la precedono. Mi riferisco a quanto da lei in precedenza affermato

nonché alla tesi che sostiene l'emendamento Lussana 1.4, al nostro esame. Dal 1957 non si chiede più per tutti i paesi con i quali esistono trattati di estradizione — e ricordo che sono tantissimi, ben più numerosi di quelli che attualmente compongono l'Unione europea — il requisito dei gravi indizi di colpevolezza, nel senso che non si procede a tale verifica. Infatti, tale compito spetta al giudice che ha emesso il provvedimento nel paese straniero.

Pertanto, per le misure cautelari non si chiede il rispetto dei principi e degli articoli italiani (273 e 274). Allora, se si cita un articolo, bisogna avere almeno la correttezza, la gentilezza e l'ovvietà di leggerlo, non dico per intero, ma almeno per le parti interessate. Onorevole Taormina, vorrei rileggerle, nel caso in cui le fossero sfuggite: « Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la Corte d'appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza... ». Onorevole Taormina, le ripeto: « quando non esiste convenzione ». Quindi, la decisione-quadro sul mandato di arresto europeo non modifica in nulla i requisiti necessari per la limitazione della libertà di un cittadino italiano nei confronti degli atti di un giudice straniero.

Onorevole Taormina, non è vero che la decisione-quadro — come invece lei ha appena affermato — riduce la soglia degli elementi necessari per limitare la libertà. Infatti, già dal 1957 tale verifica non è più fatta. Siete voi che volete reintrodurla. Noi non siamo d'accordo e va bene. Tuttavia, almeno ditelo! Non potete dirci che il vincolo è costituito dal mandato d'arresto.

Onorevole Biondi, onorevole Taormina e anche altri, se davvero si tratta di un istituto scandaloso che cozza contro tutti i principi costituzionali, dove siete stati dal 1957 ad oggi? Perché non avete mai detto niente?

Colleghi della Lega, perché da domani, qualora fossero approvati i vostri emendamenti, nei confronti di Austria, Germania o Francia chiederemo che i giudici italiani verifichino i gravi indizi, mentre rispetto alla Turchia — da voi tanto temu-

ta — continueremo, così come facciamo da decenni, a non chiedere tale verifica? Dove sta la vostra coerenza? Con i nostri alleati e vicini europei — con cui condividiamo trattati sui diritti umani e sulla Costituzione europea — volete reintrodurre verifiche che non si fanno più da decenni, da quasi metà secolo, mentre con la Turchia si continuerà a « violare la Costituzione » accettando i mandati di arresto emessi dal giudice turco senza verificare gli indizi. Infatti, è questo quello che voi volete. Allora, dov'è la coerenza?

Onorevoli colleghi, credo che si possano avere idee diverse; si può dire che per cinquant'anni non ci si era accorti del fatto che l'estradizione non prevedeva le verifiche sui mandati di arresto e sulle sentenze, mentre adesso si vuole modificare tale meccanismo. Tuttavia, non tentiamo di modificare la realtà e la verità dei fatti. Soprattutto, cerchiamo di essere coerenti.

Se vogliamo introdurre questi limiti, che rappresentano la fine della cooperazione giudiziaria internazionale, almeno facciamolo verso tutti i paesi e non solo, paradossalmente e assurdamente, per limitare la cooperazione giudiziaria con le nazioni europee.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, vorrei innanzitutto dire che le argomentazioni sull'esistenza o meno di convenzioni — anzi, di convenzioni che dispongano espressamente — sono legate al meccanismo ora in vigore, che tuttavia non opererebbe più nel caso dell'introduzione del mandato di arresto europeo.

Ci stiamo soffermando utilmente sui filtri previsti dalla procedura di estradizione, in quanto sotto questo profilo il provvedimento in esame semplifica la situazione, come abbiamo ripetutamente sottolineato. Tuttavia, l'articolo 705 del codice di procedura penale, che si riferisce alla mancanza di convenzioni o all'assenza di previsioni nell'ambito delle stesse, non

può essere comparato con quello che sarà il regime del mandato d'arresto europeo, che non conoscerà alcun altro filtro e che si risolverà in un colloquio personale tra il magistrato di un qualsiasi paese europeo e il magistrato italiano. È dunque evidente che se si dovesse fare un'applicazione comparata dell'articolo 705 in vigore del mandato d'arresto europeo, ci troveremmo in una situazione che non potrebbe evocare le caratteristiche della convenzione che espressamente dica o nulla dica. L'argomento, dunque, non è assolutamente rilevante, tenuto conto della collocazione del sistema processuale penale nel momento in cui sarà vigente il mandato d'arresto europeo.

Detto questo, non riesco a comprendere come si possa nel nostro paese, in cui la sensibilità per la libertà personale dei cittadini è stata sempre molto alta e ci ha portato a modifiche progressive del nostro sistema processuale in attuazione, anch'essa progressiva, della nostra Costituzione, condurre una battaglia per fare in modo che i cittadini italiani possano essere più facilmente attinti da provvedimenti di cattura emessi da giudici degli altri paesi europei, senza che sia possibile il minimo controllo sulle ragioni che danno luogo a tali provvedimenti.

Noi vogliamo l'Europa, quanto voi e quanto tutti i cittadini italiani. Bisogna vedere che Europa si vuole: se si vuole infatti l'Europa che abbassa le garanzie e l'Europa che può fare un'utilizzazione del mandato d'arresto europeo assolutamente strumentale (mi auguro che le mie parole siano smentite dai fatti), certamente nessuno di noi può essere d'accordo. Vogliamo una grande Europa, con la tutela dei grandi diritti, a cominciare dal principale diritto, quello alla libertà personale. Ritenere che si possa emettere un provvedimento limitativo della libertà personale da parte di un qualsiasi giudice o pubblico ministero anche in mancanza di elementi che abbiano consentito il superamento della presunzione di non colpevolezza è non soltanto illiberale, ma suicida. Auspico pertanto l'approvazione dell'emendamento in esame (*Applausi di de-*

putati del gruppo di Forza Italia e dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.

AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, voterò contro l'emendamento in esame, ma ritengo di non polemizzare con chi ha sostenuto la tesi contraria. Con questi emendamenti, stiamo impoverendo il significato della motivazione. Si prevede, per la richiesta del mandato d'arresto europeo, la motivazione, che deve essere deliberata dall'autorità giudiziaria italiana nel momento in cui deve adottare la propria decisione. A mio avviso, nella motivazione ci deve essere anche un riferimento al rispetto del principio costituzionale e alla sufficienza dei motivi. Pertanto, a mio modesto avviso, non è necessario modificare la norma (*Applausi di deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, si potrebbe anche convenire con le osservazioni dell'onorevole Gironda Veraldi, dal punto di vista di quello che potrebbe essere definito il grande contenuto: la motivazione, infatti, può essere estesa o meno. Il nostro codice prevede l'esigenza della gravità, che precedentemente non esisteva.

Abbiamo ottenuto che questa gravità fosse un'*arrha* confirmatoria che consentisse di derogare al principio di libertà per ragioni gravi e motivate, che fossero a fondamento di questo limite. Quindi, indipendentemente da ogni altra considerazione, voglio ricorrere ad una polemica non giuridica ma soltanto di natura politica, perché ci troviamo in una sede politica, siamo in Parlamento per affermare ciò che ciascuno di noi pensa in materia di giustizia e di diritti dei cittadini.

Non possiamo immaginare che per un cittadino italiano siano previste da un giudice di un qualunque paese europeo, misure più blande, se volete, in base a quelle consentite nei vari paesi, mentre a noi sono richieste misure severamente motivate e più fortemente coincidenti con l'esigenza di liberazione del cittadino, quando non sia prevista la gravità dell'indizio o la motivazione del medesimo. È questa la ragione differenziale, ed è una ragione che attiene al diritto italiano e alla sovranità del nostro paese dal punto di vista del cittadino italiano. Naturalmente questo riguarda il rapporto che ci astringe agli altri paesi, pretendendo che la motivazione per il mandato di cattura europea sia corrispondente a quella che si richiede per i giudici...

PRESIDENTE. Onorevole Biondi, la invito a concludere!

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, ho già esaurito il tempo a disposizione?

PRESIDENTE. Sì, a meno che non ritenga sia diverso per lei...

ALFREDO BIONDI. No, signor Presidente, lei sa con quanto rispetto io segua il suo lavoro.

Concludo brevemente ricordando che di tale aspetto non dobbiamo farne una questione di europeismo né di nazionalismo, ma soltanto di diritto civile, ed è diritto di ogni cittadino avere in Italia misure che lo leghino alle tradizioni della nostra realtà costituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana e di deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	399
Votanti	384
Astenuti	15
Maggioranza	193
Hanno votato sì	44
Hanno votato no ..	340).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, mi permetto di sottolineare l'importanza di questo momento. Si tratta di una fase rilevante, anche in considerazione del fatto che una parte del centrosinistra, quella che più di ogni altro si è battuta affinché il processo di integrazione giuridica europea ottenesse un importante riconoscimento anche nel nostro paese, annuncia il proprio voto di astensione sull'articolo 1.

Credo sia giusto e doveroso illustrare la motivazione che risiede dietro tale decisione politica importante e delicata. Ci asterremo sull'articolo 1, così come modificato dal Senato, anche se riconosciamo che le leggere modifiche apportate dalla Camera alta sono comunque migliorative del testo; ci asterremo perché, in ogni caso, l'articolo 1, a nostro avviso, non corrisponde nella misura dovuta all'indirizzo europeista che viceversa una grande democrazia, con grandi tradizioni europeiste come quella italiana, avrebbe dovuto disciplinare. È questa la ragione di fondo — di natura politica e culturale — che ci induce ad assumere tale atteggiamento. Riteniamo che tra una assunzione di responsabilità politica ed una scelta più puramente tecnica, in questo momento vada privilegiata la prima. Il nostro paese è, ormai, l'ultimo della fila; in Europa siamo gli unici a non aver ancora approvato una normativa che rispetti la decisione quadro. E ciò accade in un contesto nel quale il commissario europeo sui temi della giustizia è italiano.

Vi è pertanto un grande senso di responsabilità da parte nostra che ci induce a non ostacolare ulteriormente l'approvazione di un testo che non ci piace, l'approvazione di un testo che abbiamo ampiamente contestato e contrastato...

ALESSANDRO CÈ. Votate contro allora!

FRANCESCO BONITO. ...l'approvazione di un testo rispetto al quale continueremo questa mattina ad esprimere una serie di censure, cercando peraltro di illustrare nel modo migliore le nostre ragioni, ragioni che intendiamo confrontare con quelle autorevolissime che ci provengono dal nostro avversario politico e che, devo dire, non ci convincono, anche perché in palese, stridente e conclamato contrasto con un indirizzo giurisprudenziale, che non è mio, né mio di proprietà, né mio di colore, come pure è stato detto dai nostri contraddittori.

Si tratta di un principio giurisprudenziale costante che si rinviene in centinaia e centinaia di pronunce, soprattutto quelle successive al Trattato del 1956, che abbiamo reso operativo nel nostro paese nel 1963. Queste, in rapida sintesi e in modo anche abbastanza confuso, e me ne scuso, sono le ragioni in forza delle quali ci asterremo nella votazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, noi invece intendiamo ribadire il nostro voto coerente, espresso coerentemente in tutte le sedi politiche sia in Commissione che in Assemblea, contro questo articolo, anche se, come abbiamo riconosciuto più di una volta, questo testo rappresenta sicuramente un'evoluzione positiva rispetto a quello incredibile presentato dai colleghi Kessler, dai compagni appartenenti al gruppo dei DS e da altri dell'opposizione.

Quel testo era la semplice e immediata trasposizione della decisione quadro all'in-

terno dell'ordinamento del nostro paese, cosa che non è scritta da alcuna parte e che non è stata fatta in alcun paese europeo; infatti il caso francese, che citavamo prima, con la modifica costituzionale ed un testo di 162 articoli, fa emergere chiaramente la profondità dell'intervento lì effettuato. Per tale motivo il nostro sarà un voto contrario di impostazione politica e ideologica.

Visto, però, che abbiamo ascoltato la solita solfa riproposta dall'onorevole Bonito e da quelli che la pensano come lui, e cioè che il testo che sta per essere licenziato dalla Camera dei deputati sarebbe assolutamente antieuropeista, contrario allo spirito europeista, incapace di recepire la linea indicata in quella decisione quadro europea, ci chiediamo come gli amici dell'opposizione possano astenersi su un tema così provocatoriamente antieuropeista e su un provvedimento così vergognosamente antieuropeista, poiché a questo punto non si riesce più a comprendere bene: quella coerenza, che veniva invocata nei confronti della Lega e del ministro Castelli, viene a cadere miseramente nell'aula parlamentare e, guarda caso, questa è materia parlamentare, come noi abbiamo sempre rivendicato!

Qui si sta modificando la Costituzione del nostro paese e noi abbiamo sempre affermato che non possono essere i ministri di un paese, anche se appartengono alla nostra maggioranza... Poiché su questi temi il Parlamento è sovrano — se siamo una Repubblica parlamentare —, tutti i vostri discorsi contro il presidenzialismo, la deriva governativa, i discorsi contro il progetto costituzionale che pone tutto nelle mani del primo ministro lasciano il tempo che trovano: è arrivato oggi il momento di dare voce al Parlamento!

Se voi, deputati dell'opposizione, ritenete questo progetto di legge vergognosamente contrario allo spirito europeista rispetto al mandato di arresto europeo, votate contro, votate per motivazioni opposte (ma ciò accade nei Parlamenti) votate con noi contro questo provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente, per dire (*Il deputato Maceratini è colto da malore*)...

PRESIDENTE. Onorevole Taormina, la interrompo.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12,05.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, innanzitutto, interpretando lo stato d'animo di tutti, rivolgo un affettuoso pensiero ed augurio all'onorevole Maceratini, che tutti noi stimiamo profondamente (*Generali applausi*).

Prego i colleghi di prendere posto in attesa che l'onorevole Taormina riprenda la sua dichiarazione di voto sull'articolo 1.

Poiché l'onorevole Taormina non è ancora rientrato in aula, possiamo passare agli interventi successivi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, mi asterrò sull'articolo 1 poiché ho parlato a favore di emendamenti che sono stati respinti.

Mi sento in imbarazzo ad essere d'accordo, in questo caso, con chi si astiene dopo avere sostenuto, con animo europeo di così vasta portata, una sì forte superiorità della decisione quadro rispetto ai principi nazionali che regolano i rapporti tra il cittadino e la legge in termini di tutela della libertà personale.

Trovo imbarazzante anche che siamo stati accusati di poco europeismo. A tale proposito, vorrei fare presente a qualche collega che sono iscritto al Movimento federalista europeo dal 1945 e che, per anni, ho visto votare contro l'Europa parecchi campioni dell'attuale europeismo (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana, di deputati di*

Forza Italia e di deputati dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro)!

ALESSANDRO CÈ. Bravo Biondi!

ALFREDO BIONDI. Sinceramente, mi trovo un po' in imbarazzo perché, essendo in questa condizione, mi chiedo se ho ragione io, astenendomi perché non vi sono sufficienti garanzie, o coloro i quali, sostenendo che le garanzie sufficienti ci sono, si astengono ugualmente. Questo dilemma — che è cornuto — mi mette in imbarazzo perché non riesco a capire, nell'astensione, come mi dovrei collocare.

Tuttavia, la mia astensione è un modo per manifestare di non essere d'accordo su ciò su cui sarei stato d'accordo se fossero stati accolti gli emendamenti.

Mi astengo, quindi, per ragioni abbastanza diverse, credo, da quelle per le quali si astengono gli altri, in particolare coloro i quali, invece, avrebbero dovuto votare a favore essendo riusciti a prevalere nelle precedenti votazioni, anche con l'aiuto della maggioranza. Come vedete, in certi casi, la maggioranza ha la capacità di immedesimarsi nelle ragioni dell'opposizione, che io non ho condiviso per la libertà di questa coscienza, che non si piega ad alcuna argomentazione che non la convinca profondamente (*Applausi di deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Prego, onorevole Taormina, ha facoltà di riprendere il suo intervento, che in precedenza sono stato costretto ad interrompere.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi auguro che vi sia il tempo per riflettere ancora su questi problemi. L'invito che rivolgo ai colleghi dell'opposizione è quello di utilizzare il tempo che ci resta nel modo più utile possibile.

Sui presupposti del mandato d'arresto europeo dovremo tornare perché una disposizione successiva richiederà un ulteriore approfondimento. Forse, quella potrebbe essere la sede più propria per

ridiscuterne. Credo che tutti noi dobbiamo farci carico della preoccupazione dei cittadini. Non a caso, la sfiducia nei confronti della giustizia ha toccato livelli mai raggiunti.

Francamente, svolgere un'opera il cui scopo sia quello di abbassare il tasso delle garanzie per i cittadini — prima di tutto quando si tratta della libertà personale — è una responsabilità difficile da assumersi. La mia preoccupazione non è di non portare avanti una discussione così importante come quella alla quale ci stiamo dedicando né quella di essere additato come antieuropeista partendo da un percorso legislativo che non ha alcuna particolare attinenza con questo tipo di valutazioni.

In realtà, vogliamo, da una parte, un'Europa che contrasti fortemente la criminalità organizzata (e la criminalità in generale) e, dall'altra, che le garanzie siano mantenute ai livelli imposti dalla Costituzione. Nonostante il voto sulle proposte emendative finora discusse, occorre agire con senso di responsabilità e soffermandosi sulle riflessioni degli altri colleghi della maggioranza, perché sanno meglio di me come il buonsenso sia la migliore legge di questo mondo. Non c'è ombra di dubbio che è un atto di buonsenso chiedere che la cattura di un cittadino sia eseguita sulla base di presupposti rigorosi ed ampiamente condivisi.

Per queste ragioni, e per ricollegarmi alle osservazioni precedentemente svolte dal collega Alfredo Biondi, annuncio la mia astensione sull'articolo 1, ma ovviamente per ragioni opposte (anzi, vorrei che tali motivazioni fossero in qualche modo oggetto di un'ulteriore riflessione) a quelle rappresentate dall'opposizione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	379
<i>Votanti</i>	204
<i>Astenuti</i>	175
<i>Maggioranza</i>	103
<i>Hanno votato sì</i>	169
<i>Hanno votato no</i> ..	35).

Prendo atto che gli onorevoli Meduri e Mantini hanno espresso erroneamente un voto contrario, mentre avrebbero voluto astenersi.

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 4246-B)

PRESIDENTE Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata *(vedi l'allegato A - A.C. 4246-B sezione 4)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito l'onorevole Mormino, vicepresidente della II Commissione (Giustizia), in sostituzione del relatore, ad esprimere il parere della Commissione.

NINO MORMINO, *Vicepresidente della II Commissione*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'unica proposta emendativa presentata all'articolo 4.

PRESIDENTE. Il Governo?

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal vicepresidente della II Commissione, onorevole Mormino.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 4.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, siamo contrari all'emendamento in esame che vorrebbe introdurre una potestà decisionale del Governo in materia di consegna all'estero di una persona ricercata.

A nostro avviso, la vera novità del mandato d'arresto europeo è quella di eliminare dalla procedura ogni potestà discrezionale politica. Del resto, se il mandato d'arresto europeo fosse stato già in vigore, il famigerato « caso Battisti », che tanto ha umiliato la nostra giustizia e la nostra nazione, non si sarebbe verificato. Infatti, la normativa del mandato d'arresto europeo impedisce che vi sia un filtro politico discrezionale da parte delle autorità governative nel dar corso alle richieste di consegna delle persone ricercate.

Sembra davvero bizzarra, contraddittoria ed incomprensibile la proposta della Lega di ripristinare un filtro valutativo e discrezionale da parte del Governo italiano. A questo punto, la stessa possibilità sarebbe data ai Governi europei, che potrebbero di nuovo impedire l'esecuzione dei nostri mandati di arresto. Dove sia la logica in ciò, non è dato sapere. Del resto, questo emendamento è assolutamente in contrasto con la previsione della decisione quadro che vieta questo tipo di filtro. Dunque, siamo contrari all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo per dire semplicemente quello che conclusivamente ha affermato il collega Kessler.

La valutazione del ministro della giustizia non è consentita dall'articolo 7, comma 2, della decisione quadro che stabilisce espressamente che l'autorità centrale può provvedere solo alla trasmissione e ricezione amministrativa del mandato d'arresto europeo. Quindi, non gli può essere data alcuna funzione di carattere valutativo giurisdizionale. Per questo voteremo contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo per cercare di fare chia-

rezza in merito a questo emendamento e per dire ai colleghi Sinisi e Kessler che quanto da loro detto non corrisponde al vero.

È vero che con il mandato di arresto europeo molti settori di potere verranno purtroppo sottratti agli Stati nazionali — ogni Stato dovrà rinunciare ai diritti di libertà dei propri cittadini — e consegnati alle autorità straniere, senza poter effettuare un controllo accurato sulla fondatezza delle accuse e sul tipo di reato contestato. Questo grazie anche al fatto che non sono stati approvati i nostri emendamenti che avevamo presentato all'articolo 1. E perché non si incorra in questi rischi non bastano i richiami ai diritti fondamentali, ai diritti di libertà, ai diritti del giusto processo! Effettivamente, con il mandato di arresto europeo, si introduce un sistema automatico di consegna degli accusati e degli indagati a qualsiasi autorità giudiziaria dell'Unione europea per qualsivoglia accusa. Questo emendamento cerca proprio di correggere la norma che secondo noi non tutelerebbe pienamente i cittadini europei. Ma perché dico che le affermazioni sin qui fatte non corrispondono pienamente al vero?

Bene, onorevole Kessler, lei ha paura della discrezionalità del filtro del potere politico; io appartengo ad una forza politica che ha molta più paura della discrezionalità che viene attribuita all'autorità giudiziaria...

GIOVANNI KESSLER. Giustizia politica!

CAROLINA LUSSANA. ...soprattutto in un paese come il nostro, onorevole Kessler, che rappresenta una anomalia, una particolarità rispetto ad altri Stati europei. Infatti, da noi, la magistratura è autonoma ed indipendente, diversamente da altri Stati europei, nei quali sappiamo che ci sono dei rapporti con il potere esecutivo.

GIOVANNI KESSLER. Quella è anomalia!

CAROLINA LUSSANA. Ecco perché allora questo problema non si pone per altri

Stati europei, ma si pone per il nostro ordinamento giuridico. Ma voi, su questo tema, siete stati completamente sordi; non l'avete voluto affrontare, nonostante le perplessità della lega — e questo bisogna dirlo —, emerse quando il nostro paese ha aderito alla decisione quadro, nonostante le perplessità del ministro Castelli. Noi avevamo detto espressamente che allora avremmo dovuto modificare la nostra Costituzione, avremmo dovuto discutere anche della magistratura autonoma ed indipendente. Questo forse è bene ricordarvelo. Ma allora si teme questo filtro, questa valutazione politica. Ebbene, non è una anomalia neanche questa. Andiamo a guardare come gli altri Stati europei si sono comportati nell'adozione della decisione quadro e vediamo cosa ha fatto la Danimarca! Ebbene, la Danimarca attribuisce al ministro della giustizia la competenza a decidere tanto l'esecuzione del mandato di arresto europeo quanto l'emissione del mandato nell'ambito di un procedimento interno. Quindi, il fatto di voler ridurre nel nostro paese il ministro della giustizia a un semplice passacarte, con un semplice ruolo amministrativo, non è un *diktat* che ci viene dalla decisione quadro, ma è una scelta che è stata fatta e che voi del centrosinistra condividete. Voi temete il potere politico! Potere politico eletto dal popolo e che al popolo risponde. Noi temiamo il potere giudiziario, che non risponde a nessuno tranne che a se stesso (*Applausi della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	369
Votanti	357

Astenuti	12
Maggioranza	179
Hanno votato sì	33
Hanno votato no ..	324).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*) (*Vedi votazioni*).

(Presenti	374
Votanti	369
Astenuti	5
Maggioranza	185
Hanno votato sì	178
Hanno votato no ..	191).

Prendo atto che gli onorevoli Cento, Lion, Zanella e Bulgarelli si sono erroneamente astenuti mentre avrebbero voluto esprimere voto contrario.

NINO MORMINO, Vicepresidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO, Vicepresidente della II Commissione. Signor Presidente, riterrei opportuna una sospensione dell'esame del provvedimento, per consentire alla Commissione di riflettere sulla situazione determinatasi in seguito al voto testé espresso dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di sollecitare la vostra attenzione; mi rivolgo soprattutto ai presidenti di gruppo. Onorevoli colleghi... Un attimo di attenzione!

Quanto poc'anzi accaduto è ben evidente a tutti; ma è altresì ovvio che, in un modo o nell'altro, l'esame del provvedimento va condotto a termine. L'Assemblea è sovrana e si prende atto del voto inter-

venuto; la Commissione, d'altronde, ha certamente bisogno del tempo necessario per un ulteriore esame...

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare...

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, ma lei non sa neppure cosa stia per comunicare all'Assemblea! Se vuole intervenire prima che termini il mio discorso, mi dica almeno su cosa intende intervenire.

ANTONIO BOCCIA. Mi scusi, signor Presidente; ma lei sta, in fondo, traendo una conclusione. L'articolo 4 non incide per nulla sul testo...

PRESIDENTE. Onorevole, io non ho tratto alcuna conclusione; è lei che vuole farmela trarre. Infatti, io non ho ancora parlato, mentre lei ha chiesto subito la parola.

Dunque, riprendendo il discorso, è chiaro che la Commissione avrà bisogno di un tempo congruo per condurre un ulteriore esame del testo; convoco, quindi, immediatamente la Conferenza dei presidenti di gruppo al piano aula. Indubbiamente, infatti, a quest'ora del giovedì mattina, l'Assemblea non può rinunciare a proseguire i suoi lavori; pertanto, se non riusciamo nei tempi rapidissimi da lei ipotizzati a riprendere l'esame della proposta di legge, bisognerà che la Conferenza dei presidenti di gruppo valuti la situazione.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle 12,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito di quanto convenuto nell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo,

il seguito dell'esame della proposta di legge n. 4246-B, relativa al mandato d'arresto europeo, è rinviato ad altra seduta.

Passiamo, dunque, alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina delle attività nel settore funerario (4144); e delle abbinate proposte di legge: Biondi; Butti ed altri; Burtone e Molinari; Massidda ed altri (1444-1646-2664-3763) (ore 12,33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina delle attività nel settore funerario (4144); e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati: Biondi; Butti ed altri; Burtone e Molinari; Massidda ed altri.

Ricordo che nella seduta del 9 febbraio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame degli articoli – A.C. 4144)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, e delle relative proposte emendative.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (*vedi l'allegato A – A.C. 4144 sezioni 1 e 2*).

(Esame dell'articolo 1 – A.C. 4144)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 4144 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emen-

damento 1.10, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Zanotti 1.04 e 1.01.

PRESIDENTE. Il Governo ?

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.10 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 318
Maggioranza 160
Hanno votato sì ... 318).*

Prendo atto che l'onorevole Filippo Maria Drago non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 323
Maggioranza 162
Hanno votato sì 322
Hanno votato no .. 1).*

Prendo atto che l'onorevole Filippo Maria Drago non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Zanotti 1.04.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molinari. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE MOLINARI. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo in esame è rilevante sotto il profilo medico legale. Nella nostra proposta emendativa, infatti, viene individuato con chiarezza il percorso delle garanzie sanitarie previste per l'accertamento del decesso; in secondo luogo, inoltre, sono contenute misure necessarie per l'esclusione del sospetto di reato collegato al decesso.

L'articolo aggiuntivo in esame si rende necessario al fine di aumentare le garanzie rispetto alla pratica della cremazione, e pertanto invito l'Assemblea a votare a favore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Zanotti 1.04, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 336
Maggioranza 169
Hanno votato sì 161
Hanno votato no .. 175).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Zanotti 1.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanotti. Ne ha facoltà.

KATIA ZANOTTI. Signor Presidente, stiamo per affrontare l'esame di una serie di proposte emendative sulle quali la Commissione ha espresso parere contrario ma che, a nostro avviso, stante sia la complessità, sia la delicatezza della materia, servono a definire un quadro chiaro in ordine ai ruoli ed alle funzioni dello Stato, dei comuni e delle regioni, nonché degli

operatori privati, possibili soggetti affidatari dell'attività funeraria e della gestione dei cimiteri.

Sotto questo punto di vista, l'articolo aggiuntivo da me presentato precisa meglio tale suddivisione dei ruoli, e serve altresì a fare maggiore chiarezza in ordine all'intera attività della cremazione, in particolare per quanto riguarda la possibilità di realizzare crematori mobili; esso, inoltre, definisce meglio le modalità della stessa attività di cremazione, dal momento che, a nostro parere, si tratta di modalità che dovrebbero essere chiarite per legge, in considerazione del fatto che, spesso, accade che anche l'attività di cremazione venga esercitata senza prestare sufficienti garanzie di rispetto delle salme.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Zanotti 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	347
<i>Maggioranza</i>	174
<i>Hanno votato sì</i>	166
<i>Hanno votato no ..</i>	181).

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 4144)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 4144 sezione 4)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emenda-

mento Zanotti 2.25. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Palumbo 2.21. Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Zanotti 2.3 e Burtone 2.24, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Palumbo 2.22.

La Commissione invita i presentatori dell'emendamento Burtone 2.5 al ritiro; altrimenti, il parere è contrario.

La Commissione esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Burtone 2.03.

PRESIDENTE. Il Governo ?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Zanotti 2.25.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanotti. Ne ha facoltà.

KATIA ZANOTTI. Signor Presidente, abbiamo presentato un emendamento soppressivo, perché, come noto al relatore ed ai componenti della Commissione, questo è uno degli articoli dirimenti per quanto riguarda la disciplina funeraria, sulla quale noi - come tutti - auspichiamo che si giunga ad una conclusione organica, con la predisposizione di un testo normativo nazionale e con la definizione chiara dei ruoli del pubblico e del privato.

Proprio la lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 2, così come è formulato, si presta - a nostro parere - ad un'interpretazione molto ambigua. Abbiamo posto tale rilievo in Commissione. Chiedo al Governo se sia possibile prestare attenzione a quanto sto dicendo, perché tale riferimento alla realizzazione da parte dei comuni per i cimiteri ed i crematori fissi è da noi condiviso, ma vi è un susseguirsi di disposizioni recate dal comma che lascia un'ambiguità circa il ruolo dei privati. Se, infatti, si legge il comma così come è scritto, risulta che anche i cimiteri, oltre che i crematori, possono essere realizzati da privati in possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finan-